

regolare le norme di funzionamento, per la parte affidata all'INA. Per varie vicende, connesse soprattutto con gli eventi bellici, la Convenzione fra i due Enti non fu stipulata.

La nuova legge del 25 marzo 1958, n. 329, sulla riorganizzazione delle pensioni a carico del Fondo, mentre reca modifiche al sistema pensionario, lascia inalterate le norme relative alle assicurazioni miste e capitalizzazioni finanziarie affidate all'INA.

Avuto riguardo delle necessità derivanti dal nuovo ordinamento del Fondo, una Commissione composta di funzionari dei due Istituti, ha provveduto alla formulazione della Convenzione prevista dall'art. 30 del Regolamento di previdenza; il testo relativo, preventivamente esaminato dai Servizi Attuariali,